

ALLEGATO H

Spiegazione del motivo per cui ciascuna modifica rientra nella definizione di modifica ordinaria di cui all'articolo 24, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1143.

Ciascuna delle modifiche proposte rientra nella definizione di modifica ordinaria di cui all'articolo 24, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1143 poiché:

- 1) **non** comprende un cambiamento del nome o dell'uso del nome, oppure della categoria di prodotto o prodotti designati dall'indicazione geografica;
- 2) **non** rischia di annullare il legame con la zona geografica di cui al documento unico (vedasi tabella sotto riportata);
- 3) **non** comporta ulteriori restrizioni alla commercializzazione del prodotto.

<i>Voce del disciplinare / Documento unico</i>	<i>Descrizione modifiche proposte</i>	<i>Spiegazione</i>
Allegato 1 / Punto 8	<i>Inserimento nella base ampelografica di nuove varietà di vite, principalmente ibridi interspecifici resistenti alle malattie fungine e vitigni storici</i>	L'ampliamento della base ampelografica riguarda l'inserimento di varietà già classificate come idonee alla coltivazione o in osservazione all'interno della zona di produzione e pertanto non si ravvede il rischio di annullare il legame con la zona geografica
Art. 2, Art. 7 / -	<i>Estensione delle limitazioni sulle varietà impiegabili come vitigno a tutta la zona di produzione e inserimento della varietà Negrara tra le varietà impiegabili come tipologia di vitigno</i>	Tale modifica rende omogenee in tutta la zona di produzione le limitazioni già previste dal disciplinare e pertanto non si ravvede il rischio di annullare il legame con la zona geografica. Inoltre, la valorizzazione della Negrara, vitigno storico del Trentino, contribuisce ulteriormente al mantenimento del legame con il territorio

Art. 6 / Punto 6 Art. 2, Art. 5 / -	<i>Riduzione del titolo alcolometrico totale minimo a 8% vol per vini fermi, 9% vol vini frizzanti, 10% vol (effettivo) per i vini spumanti</i> <i>Rimozione divieto d'impiego varietà aromatiche nel taglio a livello di uva e vino</i> <i>Riduzione estratto non riduttore minimo vino bianco (fermo e frizzante) da 14 a 13 g/l</i>	Tali modifiche sono mirate a preservare il caratteristico equilibrio dei parametri chimico-fisici dei vini prodotti con l'IGT Vigneti delle Dolomiti, evitando in particolare che i vini a bassa gradazione naturale possano risultare eccessivamente sbilanciati in termini di residuo zuccherino (titolo alcolometrico potenziale). Inoltre, l'aggiunta nel limite massimo del 15%, di una quota di vitigni aromatici è volta a preservare l'equilibrio organolettico nei predetti vini a bassa gradazione naturale. Per tali motivi non si ravvede il rischio di annullare il legame con la zona geografica
Art. 7/ -	<i>Inserimento possibilità di impiego della menzione "ramato" per il pinot grigio rosato</i>	Tale modifica regola l'impiego di una menzione già ampiamente utilizzata nell'etichettatura del vino rosato recante l'indicazione del vitigno Pinot grigio ottenuto nella zona di produzione e pertanto non si ravvede il rischio di annullare il legame con la zona geografica
Art. 8, Allegato 1 / Punti 8 e 10	<i>Correzione di alcuni refusi</i>	Tale modifica è volta esclusivamente a correggere alcuni refusi nel testo del disciplinare di produzione e pertanto non si ravvede il rischio di annullare il legame con la zona geografica